



**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E
ATTREZZATURE DI UN LOCALE COMMERCIALE SITO IN
VIA DELLA MARINA, LOCALITA' PORTO CERVO, DA
DESTINARE ALLA PROMOZIONE ISTITUZIONALE DELLE
FILIERE PRODUTTIVE DELLA SARDEGNA
(PROGRAMMA INSULA – SARDINIA VILLAGE)**

REP. 66/2019 - CIG 7809534753 – CUP D42I19000000005

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA

(ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO, ex art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____
(/ /), nella sede Legale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est
Sardegna – Gallura, in località Cala Saccaia ad Olbia,

fra i signori

1 – **Ing. Antonio Ferdinando Catgiu**, domiciliato per la funzione nella sede
consortile, il quale interviene al presente atto quale Responsabile del Procedimento,
preposto a rappresentare il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna -
Gallura "**CIPNES – Gallura**" (C.F. 82004630909 P.I. 00322750902);

2 – _____, nato a _____ () il
_____, (C.F. _____), con residenza anagrafica a
_____, via _____, il quale interviene al presente atto
in qualità di _____ dell'Impresa "
_____ " avente sede legale in _____, Via
_____, (C.F. _____ e P.I. _____),

Premesso

▪ che con atto del Responsabile del Procedimento in data **20 febbraio 2019** è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'esecuzione della **Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature, di un locale commerciale sito in via della marina, località Porto Cervo, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive della Sardegna - (programma Insula – Sardinia Village);**

▪ che l'appalto di fornitura in oggetto comporta una spesa complessiva pari a € 792.346,42;

▪ che con atto del Responsabile del Procedimento in data _____, allegato al presente contratto sotto la lettera "A", è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto l'impresa _____ di _____ (____), per aver offerto un ribasso d'asta pari al _____ % sull'importo a base di gara, dal quale è risultato il seguente quadro economico contrattuale:

A.1) Importo dell'appalto a base d'asta € 792.346,42

A.2) a dedurre il ribasso d'asta offerto del _____ % €

A.3) Importo complessivo di contratto €

▪ che l'Impresa ha costituito polizza assicurativa per danni di esecuzione dell'importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi per un importo di € 500.000,00, redatta conformemente allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04, così come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, della Società _____ rilasciata in data _____, con il numero _____, allegata al presente contratto sotto la lettera "B";

▪ che in data _____ è stato sottoscritto il processo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza tra il CIPNES e l'impresa _____

appaltatrice;

▪ che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva di € _____ a mezzo polizza fidejussoria della Società _____ rilasciata in data _____, con il numero _____ allegata al presente contratto

sotto la lettera "C";

▪ che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Impresa _____, affidataria dell'appalto di cui alla premessa, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga di procedere all'esecuzione della **Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature di un locale commerciale sito in via della marina, località Porto Cervo, da destinare alla promozione istituzionale delle filiere produttive della Sardegna - (programma Insula - Sardinia Village).**

Art. 2 - Importo presunto del contratto

L'importo del contratto è valutato presuntivamente nell'ammontare globale di € _____ (diconsi euro _____) a seguito dell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara - allegata al presente contratto per farne parte integrante sotto la lettera "D" - così come appresso indicato:

A.1) Importo dell'appalto a base d'asta € 792.346,42

A.2) a dedurre il ribasso d'asta offerto del _____ % € _____

A.3) Importo complessivo di contratto

€

L'esecuzione dell'appalto di fornitura potrà essere interrotta e ripresa più volte, nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamento, senza che l'impresa nulla debba avere a pretendere. Le forniture devono essere eseguite nell'assoluto rispetto di tutte le norme, condizioni e prescrizioni del presente contratto e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio e di quelle contenute nel Regolamento di Attuazione approvato con DPR 207/2010 (relativamente agli articoli non abrogati), da intendersi allegati al presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'elenco prezzi, nel disciplinare delle forniture da eseguire, e nelle norme da questi richiamati.

L'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere tutti gli atti suindicati per averli attentamente esaminati e di accettarli per quanto di competenza e secondo gli elaborati costruttivi e i relativi allegati.

L'impresa dopo aver esaminato i luoghi dove debbono essere eseguite le forniture, dichiara di ritenere i prezzi concordati congrui ed adeguatamente remunerativi per la perfetta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, comprendendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni tutto quanto occorrente anche in relazione a tutte le prescrizioni contrattuali ed in particolare agli oneri previsti al successivo art. 7, per cui essi sono fissi ed invariabili per espressa pattuizione delle parti sino a totale esaurimento dell'appalto. Le parti, pertanto, intendono conferire al presente contratto carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c. ed in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 C.C.

Art. 3 – Pagamenti

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare delle prestazioni

raggiungerà l'importo di **€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)** al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dell'appalto.

Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per L'Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il "Documento Unico di Regolarità Contributiva".

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione della fornitura, accertata e certificata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto come prescritto.

Qualora l'appalto rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni (trenta), per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 4 - Tempo utile per l'esecuzione ed ultimazione delle prestazioni

La fornitura e posa degli arredi ed attrezzature previste nell'appalto di cui al presente contratto dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle prestazioni di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che i giorni utili per accedere alla sede di destinazione degli arredi sono quelli feriali e, previo accordo con l'Appaltatore, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura e delle prestazioni di appalto dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento e con i referenti della Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.

L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa degli arredi a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio degli arredi i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.

Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le prestazioni complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal RUP e dal Rappresentante dell'Appaltatore.

Tutte le prestazioni per la posa in opera degli arredi e dei complementi d'arredo oggetto della fornitura saranno eseguiti "a regola d'arte", secondo il Progetto di

Appalto e il Progetto Costruttivo, nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

Art. 5 - Rispetto dei tempi di consegna

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle forniture viene applicata una penale pari allo **1,00 (uno virgola zerozero) per mille** dell'importo contrattuale.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.

La penale relativa all'ultimazione dell'appalto verrà detratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del contratto oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, anche in correlazione ai mancati introiti derivanti dal ritardo nell'avvio dell'attività commerciale prevista.

Art. 6 - Regime fiscale

Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., verrà

registrato solo in caso d'uso ed è soggetto all'aliquota del 22% (ventidue-per-cento).

Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'impresa

Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara, opportunamente implementato, modificato e integrato dal Progetto Costruttivo nelle more di quanto prescritto dal presente Capitolato (previa accurata verifica di tutte le misure e di tutte le eventuali interferenze che possano essere determinate dalla presenza di impianti o altri elementi non riportati nel progetto di Appalto), e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal Capitolato;

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

f) la concessione, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente Capitolato, dell'uso parziale o totale delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel

rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di prestazione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dal Direttore dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DE; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle prestazioni eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele

necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle forniture oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle forniture oggetto dell'appalto.

In caso di danni causati da forza maggiore a forniture, opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/4 (un quarto) della percentuale di incidenza delle spese generali e della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. L'Appaltatore è tenuto a denunciare i danni al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2 sono di importo superiore a

1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di quest'ultimo.

Art. 8 - Oneri a carico del consorzio

Il Consorzio svolge le funzioni ispettive e di controllo nei confronti dell'impresa, allo scopo di accertare che tutte le prestazioni vengano eseguite nel pieno rispetto del presente contratto. Il personale del Consorzio così come ogni persona debitamente autorizzata, ha accesso in ogni momento a qualsiasi lavoro che l'impresa stia preparando o intende utilizzare per l'esecuzione delle forniture dedotte nel presente contratto fermo restando che i controlli effettuati non sollevano l'impresa dalla responsabilità relativa all'esecuzione delle prestazioni, né dagli obblighi di legge. Sono inoltre a carico del Consorzio l'IVA nelle misure e secondo le norme vigenti.

Art. 9 - Variazione della composizione Societaria

L'impresa, qualora si tratti di una società di capitali, dovrà comunicare al Consorzio le variazioni nella propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato all'epoca di affidamento dell'appalto.

Art. 10 - Osservanza delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro

L'Impresa si obbliga a consegnare al Consorzio, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; nonché ad ogni scadenza mensile successiva all'inizio dell'appalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, oltre a quelli dovuti agli

organismi partecipativi previsti dalla contrattazione collettiva. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'immediata sospensione di qualsiasi pagamento all'impresa, ancorché scaduto, senza che quest'ultima possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa. L'impresa dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del committente, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge. L'impresa dovrà, altresì, esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione, anche per l'attuazione di opere provvisoriale e di apprestamenti antinfortunistici in genere. Le attrezzature di lavoro devono essere idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel corso della loro utilizzazione. A tal fine le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere, anche a seguito di adattamenti, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse. L'impresa si obbliga ad installare in conformità alle istruzioni del fabbricante e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventuali impieghi diversi, o comunque anomali, delle attrezzature rispetto alla loro destinazione, da parte dei lavoratori, compresa la loro manutenzione. L'impresa deve informare ciascun lavoratore in merito ai rischi particolari cui è esposto in relazione all'attività svolta, con riferimento al posto di lavoro occupato e alle mansioni svolte. L'impresa deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. L'impresa si obbliga a fornire al direttore dell'esecuzione del contratto il nome del proprio responsabile per la sicurezza ed a fornire tutta la documentazione necessaria od opportuna, eventualmente richiestagli, per dimostrare la propria idoneità tecnico-

professionale per l'esecuzione dell'appalto affidatogli. Si obbliga altresì a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge, nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore. Come stabilito dal D. Lgs. 81/2008 l'Impresa si obbliga a presentare, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il proprio documento di valutazione dei rischi, in mancanza non potrà essere dato corso all'esecuzione del contratto.

Art. 11 - Osservanza delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti

L'impresa, dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del Consorzio, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di quanto previsto ai fini dell'osservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare, l'impresa, dovrà curare la tenuta dei registri di carico e scarico, provvedendo a procurarsi l'apposito registro, regolarmente vidimato dall'Ufficio del Registro. L'impresa si impegna altresì a conferire i rifiuti prodotti unicamente a discariche autorizzate, avvalendosi inoltre di trasportatori autorizzati. L'impresa garantisce la corretta tenuta dei registri di carico e scarico, e si obbliga a consegnare al Consorzio, dietro richiesta del tecnico responsabile del cantiere, copia del registro stesso, completo di tutte le registrazioni necessarie. Il mancato adempimento di tale obbligo, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento all'impresa stessa, ancorché scaduto, senza che quest'ultima possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa. Sono a carico dell'impresa gli oneri derivanti dalla produzione e smaltimento dei rifiuti, nonché quelli relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex L. 549/95, art. 3. L'impresa manleva sin da ora il Consorzio da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse

derivare dalla mancata osservanza delle norme di legge in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché dal mancato adempimento di quanto sopra riportato.

Art. 12 - Manutenzione, garanzie e corresponsabilità dell'Impresa

Si intendono a carico dell'impresa, le garanzie in ordine alla perfetta esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto. L'impresa è direttamente responsabile dei danni che dovessero essere cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli subiti dal Consorzio per fatto dell'impresa.

Art. 13 - Varianti ed esecuzione di forniture non previste

L'impresa, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio, non può apportare modifiche o aggiunte alle prestazioni quali risultano dal presente contratto. Le prestazioni che non siano state esattamente definite nel presente contratto e le eventuali varianti o aggiunte anche eccedenti il quinto d'obbligo, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti all'impresa dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a tali ordini, sia che essi riguardino il modo di esecuzione dell'appalto, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali non idonei.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Qualora l'impresa non esegua le prestazioni affidatele secondo le modalità e le caratteristiche previste nel presente contratto, oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto il Consorzio, previa contestazione scritta delle inadempienze ed intimazione a rimediare entro un termine perentorio non minore di giorni cinque, ovvero entro un termine che le parti reputano congruo in relazione alla natura e alla qualità delle prestazioni da eseguire, potrà,

trascorso inutilmente tale termine, dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto, ed il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio è inoltre legittimato a risolvere immediatamente il presente contratto per fatto o colpa dell'impresa qualora quest'ultima non effettui tempestivamente in favore dei propri operai il pagamento delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, nonché il tempestivo versamento agli istituti previdenziali e assicurativi dei contributi loro spettanti per legge e per regolamenti sulle retribuzioni medesime e non provveda, a seguito di contestazione scritta ed entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali inadempienze. La presente costituisce, ad ogni effetto, clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. In ogni caso, il Consorzio è fin d'ora autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'impresa ed a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto di essa fino alla concorrenza dell'importo dovutole ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa Impresa nei confronti sia delle maestranze dipendenti, che degli istituti previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Costituirà causa di scioglimento automatico del rapporto contrattuale, limitatamente all'Impresa rispetto alla quale si verificano, in quanto incompatibili con le disposizioni impeditive di legge, la dichiarazione di fallimento, la sottoposizione ad amministrazione controllata e straordinaria, l'emissione al concordato preventivo dell'impresa e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge. Nel caso di risoluzione del contratto nei casi sopra contemplati, spetterà all'impresa soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite secondo le condizioni del contratto stesso, senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno salvo invece il risarcimento al

Consorzio di tutti i danni e maggiori costi che eventualmente questa dovesse sopportare per il completamento delle forniture nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Ditta. Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento, per volontà unilaterale del Consorzio, quando si avvalga della sua facoltà di recesso unilaterale, sia totalmente che parzialmente.

Art. 15 – Rinuncia alla tutela possessoria

Nell'ipotesi di rescissione/risoluzione del presente contratto d'appalto l'Impresa espressamente rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove viene ad eseguirsi l'appalto in oggetto. Pertanto, in caso di contestazione, se la parte committente richiede la risoluzione del contratto o ne faccia valere la cessazione, essa avrà innanzitutto la facoltà di fare sgomberare l'area di propria proprietà da mezzi d'opera e/o beni della parte appaltatrice e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento delle prestazioni o l'utilizzo degli arredi ed attrezzature fornite, e solo ciò eseguito si esamineranno le poste contenziose tra i contraenti.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto ed escutere conseguentemente la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Impresa esecutrice non dovesse adempiere all'obbligazione di iniziare concretamente le forniture in progetto entro il termine di **3 (tre) giorni** dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto disposta formalmente dal D.E.C.

La risoluzione contrattuale si verificherà di diritto, ai sensi dell'art. 1517 del Codice

Civile, quando la Stazione appaltante dichiarerà formalmente all'Impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 17 - Divieto di cessione, subappalto e cottimo

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'impresa ad altra Impresa, né in totale né in parte, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa stessa, nonché di risarcimento di ogni danno e spese causati al Consorzio. E' fatto altresì divieto all'impresa, pena la risoluzione del presente contratto, di cedere in subappalto, anche di fatto, e/o cottimo tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 18 - Domicilio fiscale foro competente

Le parti, ad ogni fine, eleggono domicilio presso la sede del Consorzio e convengono che per la risoluzione di ogni controversia tra loro sorta sia competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

Art. 19 - Divieto di cessione dei crediti

In mancanza di apposita autorizzazione scritta del Consorzio il credito derivante all'impresa dall'esecuzione del presente contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. La clausola di incedibilità del credito è opponibile ai terzi cessionari con conseguente inefficacia del loro acquisto. A tal fine, il precisato divieto dovrà essere apposto a mezzo di apposito timbro su tutti i documenti e i certificati e su tutte le copie delle fatture dovrà essere riportato con apposita dicitura.

Art. 20 – Competenza arbitrale

E' esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Tempio Pausania.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di appalto, valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'appalto di cui all'art. 1655 e ss. c.c.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, l'appaltatore ed i subappaltatori dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consorzio e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I soggetti di cui al comma 1 dovranno comunicare al consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 - Causa speciale di revoca dell'affidamento

In considerazione dell'interesse pubblico primario derivante dalla necessità di conseguire la pronta ultimazione e messa in esercizio, per la prossima stagione turistica (giugno-ottobre 2019), degli arredi ed attrezzature oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante provvederà con ogni consentita sollecitudine, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016. La mancata sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, comporterà l'immediata revoca dell'aggiudicazione e la conseguente

escussione della cauzione provvisoria allegata all'offerta. Comporterà la revoca dell'aggiudicazione per fatto e colpa dell'affidatario e l'incameramento della cauzione provvisoria anche il mancato puntuale effettivo inizio delle prestazioni da parte del soggetto affidatario dell'appalto decorsi tre giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - Norme finali

Il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto costituisce per l'Impresa appaltatrice obbligazione di primaria importanza, pertanto il mancato rispetto di una sola delle clausole in esso contenute darà luogo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C.

Olbia, _____ .

Per l'Impresa

Per il CIPNES Gallura:

(_____) **(Ing. Antonio Ferdinando Catgiu)**

L'Impresa, con la presente sottoscrizione, dichiara, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, di approvare specificatamente tutte le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 - Importo presunto del contratto; Art. 4 - Tempo utile per l'esecuzione, ultimazione delle prestazioni – clausola impositiva del doppio turno di lavoro;

Art. 5 - Rispetto dei tempi di consegna; Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'impresa; Art. 14 - Risoluzione del contratto; Art. 15 – Rinuncia alla tutela possessoria; Art. 16 – Clausola risolutiva espressa; Art. 20 – Competenza arbitrale; Art. 23 - Causa speciale di revoca dell'affidamento; Art. 24 - Norme

finali.

Per l'Impresa

(_____)

AUTENTICA DI FIRMA DEL SIG.

Io sottoscritto Ing. Antonio Ferdinando Catgiu, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto indicato, che per la natura pubblica delle funzioni amministrative esercitate assume la posizione di Pubblico ufficiale,

CERTIFICO,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2703 del codice civile, come vera ed apposta in mia presenza la sottoscrizione del presente contratto d'appalto rep. _____ da parte del sig. _____ nato a _____ () il _____ (C.F.

_____), con residenza anagrafica a _____ (), via

_____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ dell'Impresa _____ (CF. e PI.

_____), giusta procura speciale notarile del _____, rep.

_____, raccolta _____ a firma del Dott. _____, allegata al presente contratto, della cui identità personale, qualifica e poteri io RUP sono certo, avendole personalmente e previamente accertate.

Olbia,

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Antonio F. Catgiu)

